



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice

Dott.ssa BARBARA VACCA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. 2281/2007, promossa da:

COSTAMP S.r.l., con sede a Forlì (p.i. 01829310406) in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Franco Mastromarino del foro di Monza e avv. Grazia Maria Limonta del foro di Milano, in forza di procura rilasciata a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Susanna Manicone sito a Forlì, via Allegretti n. 17.

ATTRICE

CONTRO

BANCA DI FORLÌ - CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. a r.l. con sede a Forlì, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Arena in forza di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Forlì via Fortis n. 18.

CONVENUTA





In punto a: Bancari (codice 140041).

CONCLUSIONI ATTRICE:

"Accertata e dichiarata, con sentenza non definitiva n. 337/2011, la illegittima applicazione degli interessi anatocistici, la illegittima applicazione degli interessi ultralegali, la illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e la illegittima applicazione degli interessi per cagione della arbitraria variazione dei giorni di valuta e la illegittima applicazione delle spese e remunerazioni non pattuite, da riferire al conto corrente ordinario n. 16350-12 (e ai conti anticipi n. 14143 e n. 249694) piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:

qualsivoglia titolo, pretese ed applicate;

Nel merito, in via principale:

1. accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente ordinario n. 13650-12 (e dei conti anticipi n. 14143 e n. 249694) ricalcolato dal CTU, con riferimento alla esclusione della sola capitalizzazione (anche per il periodo dal 30.06.2000 al 31.12.2007) al tempo del 31 dicembre 2007 (che corrisponde al tempo dell'ultimo estratto conto depositato in atti) misurava euro + 271.751,22 (a credito della correntista) o la diversa somma minore o maggiore che il giudice volesse ritenere di giustizia, così e come rimane dichiarato dal CTU) della causa (cfr. RELAZIONE INTEGRATIVA della consulenza tecnica d'ufficio, del 27 febbraio 2012, alla pagina 7, "risposta alla prima parte del quesito");

- accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente ordinario n. 13650-12 (e dei conti anticipi n. 14143 e n. 249694) ricalcolato dal CTU, con riferimento alla sola esclusione





degli Interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e degli interessi per cagione della arbitraria variazione dei giorni valuta (anche per il periodo dal 30.06.2000 al 31.12.2007) al tempo del 31 dicembre 2007 (che corrisponde al tempo dell'ultimo estratto conto depositato in atti) misurava euro + 308,569,40 (a credito della correntista) o la diversa somma minore o maggiore che il giudice volesse ritenere di giustizia, così e come rimane dichiarato dal CTU) della causa (cfr. RELAZIONE INTEGRATIVA della consulenza tecnica d'ufficio, del 27 febbraio 2012, alla pagina 9, "risposta alla seconda parte del quesito");

2. condannare, conseguentemente, l'istituto di credito convenuto, con riferimento al conto corrente ordinario n. 13650-12 (e ai conti anticipi n. 14143 e n. 249694), a riaccreditare, nella sola ipotesi in cui il conto corrente risulti ancora aperto al tempo della decisione, mediante rettifica del saldo di conto corrente e così mediante annotazione sul conto, in favore della Costamp S.r.l., la somma complessiva di euro 225,972,62 [che corrisponde alla somma delle differenze tra i nuovi saldi ricalcolati dal CTU ed il saldo banca al tempo dei 31 dicembre 2007 e così alla somma tra l'importo di euro 94.554,72 a favore della correntista (che corrisponde alla differenza tra euro 271.751,22 ed euro 177.196,50, in ossequio alla prima parte del quesito) e l'importo di euro 131.372,90 a favore della correntista (che, a sua volta, corrisponde alla differenza tra euro 308.569,40 ed euro 177.196,50, in ossequio alla seconda parte del quesito) o la diversa somma minore o maggiore che il Giudice volesse ritenere di giustizia, oltre agli interessi con il tasso dichiarato dal medesimo CTU) nella causa e corrispondente al tasso nominale massimo dei BOT, ai sensi dell'art. 117 TUB comma 7, lett. A) o al tasso legale, dal 31 dicembre 2007, all'effettivo pagamento.

- Condannare (nella via alternativa) e così nella ipotesi in cui il conto dovesse risultare





estinto al tempo della decisione, conseguentemente, l'istituto di credito convenuto, con riferimento al conto corrente ordinario n. 13650-12 (e ai conti anticipi n. 14143 e n. 249694), a restituire alla Costamp s.r.l., la somma complessiva di euro 225.972,62 [che corrisponde alla somma delle differenze tra i nuovi saldi ricalcolati dal CTU ed il saldo banca al tempo dei 31 dicembre 2007 e così alla somma tra l'importo di euro 94.554,72 a favore della correntista (che corrisponde alla differenza tra euro 271.751,22 ed euro 177.196,50, in ossequio alla prima parte del quesito) e l'importo di euro 131.372,90 a favore della correntista (che, a sua volta, corrisponde alla differenza tra euro 308.569,40 ed euro 177.196,50, in ossequio alla seconda parte del quesito) o la diversa somma minore o maggiore che il Giudice volesse ritenere di giustizia, oltre agli interessi con il tasso dichiarato dal medesimo CTU nella causa e corrispondente al tasso nominale massimo dei BOT, ai sensi dell'art. 117 TUB comma 7, lett. A) o al tasso legale, dal 31 dicembre 2007, all'effettivo pagamento.

3. In ogni caso: con il favore totale delle spese, dei diritti, degli onorari di causa e dei rimborsi forfettari di spesa, nella misura del 12,5%,

Con il favore ulteriore delle intiere spese di CTU e dei corrispettivi pagati (ed ancora da pagare) per ottenere la consulenza tecnica di parte”.

CONCLUSIONI CONVENUTA:

“Voglia il Tribunale adito, determinare la somma ritenuta spettante alla Costamp S.r.l., previa applicazione di adeguati e corretti metodi di calcolo e, pertanto, previa valutazione del corretto operato del C.T.U. nel supplemento di perizia disposto dall'Ill.mo Sig. Giudice, con ordinanza di rimessione in istruttoria del 10.05.2011, in considerazione anche del fatto che neppure nei chiarimenti scritti, dal perito depositati in data





08.06.2012, vengono risolti i dubbi sollevati dal consulente di parte della Banca di Forlì nelle proprie osservazioni al supplemento di perizia stesso.

Infatti nei chiarimenti il CTU si limita a ribadire che nei propri calcoli si è attenuto al quesito, laddove si chiede di considerare la "data dell'operazione in dare o in avere". Particolare, tuttavia, il fatto che lo stesso CTU, a pag. 4 dei propri chiarimenti, dichiara che il rilievo mosso dai CTP, Rag. Antonella Danesi, può essere ritenuto meritevole di considerazione, alla luce della tecnica bancaria, in quanto sottolinea la rilevanza della disponibilità effettiva delle somme di conto corrente ai fini delle ragioni tra le parti. In buona sostanza, il CTU ritiene corrette le osservazioni del CTP di Banca di Forlì nonostante, considerato che il quesito richiede di fare riferimento alla data di contabilizzazione delle operazioni, non ha provveduto al ricalcolo (come avrebbe dovuto, invece, effettuare) tenendo conto della data in cui la banca ha effettivamente perduto o acquistato la disponibilità del denaro.

In via Istruttoria:

Si insiste perché venga disposta la rinnovazione integrale del supplemento di perizia, integrando il quesito contenuto nell'ordinanza di rimessione a ruolo del 10.05.2011 con quelle specifiche (data di effettiva disponibilità del denaro e non data di contabilizzazione delle operazioni) necessarie affinché il CTU si possa sentire legittimato ad effettuare i conteggi nel modo più corretto, che rispecchi le vere ragioni delle parti.

Per le spese, si chiede di decidere secondo giustizia".

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (*concisa esposizione*)

La Costamp S.r.l. ha convenuto in giudizio la Banca di Forlì - Credito Cooperativo





esponendo che in data 17.3.1987 aveva acceso un rapporto di c/c n. 13650-12 e due conti anticipo fatture n. 14143 e 249694 presso l'allora Cassa Rurale ed Artigiana di Forlì, filiale di San Varano, tuttora in corso. Con il presente giudizio, non avendo avuto esito i tentativi di risolvere stragiudizialmente la vertenza con la banca, la società attrice ha chiesto, previo accertamento della nullità dei rapporti bancari non stipulati per iscritto o comunque dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto ma con riferimento all'uso piazza, di interessi usurari in quanto superiori ai tassi soglia trimestralmente rilevati, dei giorni di valuta, commissioni massimo scoperto e spese di tenuta conto non pattuite per iscritto, la condanna della banca alla restituzione delle somme dalla stessa indebitamente riscosse per i suddetti titoli, previo espletamento di apposita CTU contabile e dichiarazione di illegittimità costituzione del secondo comma dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 che ha introdotto un nuovo comma all'art. 120 TUB, consentendo alle banche, a far data dal 1.7.2000, in ottemperanza alla delibera CICR del 9.2.2000, l'applicazione di interessi anatocistici purché con la stessa periodicità per gli interessi a credito e a debito.

Si è costituita in giudizio in data 11.12.2007 la Banca di Forlì contestando la fondatezza della domanda attorea ad iniziare dalla pretesa nullità dei rapporti bancari, essendo stati stipulati per iscritto e non essendo comunque previsto tale onere di forma per i contratti precedente l'entrata in vigore del d.lgs. 385/1993. In relazione all'anatocismo, la convenuta ha dichiarato la disponibilità a procedere al ricalcolo degli interessi sostituendo la capitalizzazione trimestrale con quella annuale fino all'avvenuto adeguamento della banca alla delibera CICR a partire dal 1.7.2000. Ha, inoltre, rilevato che la commissione massimo scoperto, i giorni di valuta e le spese di conto erano state espressamente previste dall'art. 7 del





contratto di conto corrente e che il rinvio agli interessi ultralegali applicati nella piazza era perfettamente valido fino all'entrata in vigore della l. 154/1992 e in ogni caso non vi era alcuna nullità per indeterminatezza dell'oggetto, essendo il tasso degli interessi determinabile *per relationem* e verificabili dagli estratti conto periodici inviati al correntista. La banca ha, da ultimo, invocato l'art. 2034 c.c. per escludere la ripetibilità delle somme versate per interessi ultralegali, ha rilevato l'inapplicabilità della l. 108/1996 per il periodo precedente la sua entrata in vigore ed ha eccepito la prescrizione della domanda restitutoria per il periodo antecedente ai 10 anni dalla prima messa in mora.

Concessi i termini ex art. 183, 6° co., c.p.c. per il deposito delle relative memorie, è stata disposta CTU contabile e all'esito la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione davanti al nuovo giudice all'udienza del 26.11.2010 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Emessa la sentenza parziale n. 337/2011, con la quale è stata respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca ed è stata dichiarata la nullità della clausola relativa agli interessi anatocistici, agli interessi ultralegali e alla commissione di massimo scoperto, con conseguente accertamento del diritto della società attrice alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte per tali causali dall'apertura del rapporto di conto corrente del 17.3.1987 fino alla sua chiusura avvenuta il 31.12.2007, la causa è stata rimessa sul ruolo per effettuare i necessari conteggi, integrando la consulenza già espletata che aveva arrestato il ricalcolo solo fino alla data del 30.6.2000.

All'esito del deposito della disposta integrazione la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

La presente sentenza, segue quella parziale n. 337/2011 già pronunciata in data 10.5.2011, con la conseguenza che in questa sede non possono essere prese nuovamente





in considerazione le questioni già esaminate e decise con la predetta sentenza, modificabili solo in sede di impugnazione.

Ciò precisato, tenuto conto di quanto già statuito con la sentenza parziale e delle risultanze della CTU integrativa, la domanda proposta da Costamp S.r.l. è risultata fondata e deve, di conseguenza, trovare accoglimento.

Si osserva, in particolare, che con il provvedimento di remissione sul ruolo, al CTU è stato chiesto di integrare la perizia già espletata provvedendo, per quanto riguarda la questione dell'anatocismo, ad effettuare il calcolo del rapporto dare/avere eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi senza sostituirla con alcuna capitalizzazione, anche per il periodo successivo al 30.6.2000 e sino alla effettiva chiusura del rapporto di conto corrente, avvenuta il 31.12.2007 (data a cui si arrestano le produzioni documentali).

Per lo stesso periodo, è stato inoltre chiesto al CTU di integrare la relazione già depositata eliminando, secondo i criteri già applicati nella precedente perizia, gli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto sostituendoli con il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, la commissione massimo scoperto, le spese non pattuite e considerando la data dell'operazione in dare o avere contabilizzata.

Infine è stato chiesto al CTU di verificare l'avvenuto rispetto o meno da parte della banca, a decorrere dall'entrata in vigore della l. 108/1996, dei tassi soglia usura trimestralmente rilevati.

Iniziando da tale ultima questione, il CTU ha verificato che la Banca di Forlì, dalla data di entrata in vigore della l. 108/1996, non ha mai applicato interessi "usurari", vale





a dire superiori al tasso soglia come trimestralmente rilevato. Il TEG è risultato sempre inferiore al tasso soglia.

Con riguardo al quesito relativo al ricalcolo del rapporto dare/avere eliminando dal conto corrente n. 3650-12 ogni capitalizzazione degli interessi anche per il periodo dal 30.06.2000 fino alla chiusura del rapporto, il CTU, partendo dal risultato ottenuto nella precedente perizia, in cui il calcolo si era arrestato al 30.6.2000, ha provveduto a rideterminare il saldo di tale conto depurandolo di tutti gli interessi e ottenendo un nuovo saldo alla data del 31.12.2007 di € 271.751,22 a credito della correntista Costamp, superiore rispetto al saldo originario riportato nell'estratto conto bancario pari a € 177.196,50.

A tale conteggio, ha fatto poi seguito quello condotto secondo i criteri già utilizzati nella precedente perizia, eliminando gli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto e sostituendoli con il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, la commissione massimo scoperto, le spese non pattuite e considerando la data dell'operazione in dare o avere contabilizzata.

Come già rilevato nella sentenza parziale, la banca non ha fornito la prova dell'avvenuta pattuizione scritta di interessi ultralegali, spese e c.m.s., con la conseguenza che il CTU, come espressamente richiesto nel quesito, ha proceduto al ricalcolo del rapporto dare/avere eliminando tali voci ed utilizzando, quanto agli interessi ultralegali, il tasso "sostitutivo" previsto dal TUB (tasso nominale minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti, rispettivamente alle operazioni attive per la banca ed a quelle passive per la banca) partendo dal saldo al





30.6.2000 già calcolato nella precedente perizia ed arrivando fino alla data del 31.12.2007.

Sulla base di tale ulteriore conteggio, il saldo del c/c alla data del 31.12.2007 è risultato pari a € 308.569,40 a favore del correntista Costamp S.r.l. rispetto al saldo originario riportato nell'estratto conto bancario pari a € 177.196,50.

A tale ultimo riguardo si osserva che il CTU, come precisato in risposta alle osservazioni del consulente di parte della banca convenuta, ha correttamente effettuato il conteggio sulla base di quanto richiesto con il quesito integrativo e attenendosi ai criteri indicati nella sentenza parziale. Di conseguenza, eventuali censure alle modalità di effettuazione del conteggio (con riguardo in particolare all'utilizzo della data dell'operazione in dare o avere contabilizzata per la rideterminazione delle valute) dovranno trovare censura in sede di appello, avendo l'odierno giudicante già statuito al riguardo, ritenendo applicabili i criteri utilizzati dal CTU nella prima perizia.

Pertanto, tenendo conto delle differenze emerse dai due conteggi in relazione al saldo a favore del correntista, il credito vantato da Costamp S.r.l. nei confronti della Banca di Forlì ammonta a € 225.927,62 (€ 94.554,72 + € 131.372,90) pari alle differenze tra il saldo del conto al 31.12.2007 come risultante dalle scritture della banca (€ 177.196,50) ed i saldi rideterminati dal CTU nei due conteggi eseguiti nella relazione integrativa (risultati pari rispettivamente a € 271.751,22 e a € 308.569,40).

In accoglimento della domanda proposta da Costamp S.r.l., la Banca di Forlì va dunque condannata a corrispondere a Costamp S.r.l. la somma di € 225.927,62, aumentata degli interessi al tasso legale maturati dal 1.1.2008 fino all'effettivo saldo, salva facoltà per la banca di accreditare tale importo nel c/c n. 13650-12 ove lo stesso risultasse ancora aperto.





Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del d.m. 140/2012 (l'attività difensiva non si è infatti conclusa prima dell'entrata in vigore di tale decreto), tenuto conto del valore e della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.

Le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, vanno poste a carico definitivo della banca convenuta soccombente. In assenza dei documenti giustificativi di spesa (non rinvenuti in atti) non possono invece essere rimborsate le spese del CTP.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alle domande proposte dalla Costamp S.r.l., con citazione notificata il 17.7.2007, nei confronti della Banca di Forlì - Credito Cooperativo Soc. Coop. a r.l., così provvede:

richiamata la sentenza parziale n. 337/2011 già pronunciata tra le parti, in accoglimento della domanda proposta da Costamp S.r.l. condanna la convenuta Banca di Forlì Soc. Coop. a r.l. a corrispondere a Costamp S.r.l. la somma di € 225.927,62, aumentata degli interessi al tasso legale maturati dal 1.1.2008 fino all'effettivo saldo, salva facoltà per la banca di accreditare tale importo nel c/c n. 13650-12 ove risultasse ancora aperto.

Condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese sostenute dalla società attrice per il presente giudizio che si liquidano in € 356,00 per spese e in € 15.800,00 per compenso professionale (di cui € 4.000,00 per fase di studio, € 2.000,00 per fase introduttiva, € 3.800,00 per fase istruttoria e € 6.000,00 per fase decisoria), oltre IVA e CPA come per legge.





Pone le spese di CTU, già liquidate con separati decreti, a carico definitivo della banca convenuta soccombente.

Così deciso in Forlì, li 29/01/2013

IL GIUDICE

Dr. ssa Barbara Vacca

